

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14827

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" - Tipologia di operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico" Approvazione del Bando pubblico. Termine di presentazione delle domande di sostegno fissato al 31 gennaio 2018.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.4 *“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”* – Tipologia di operazione 4.4.1 *“Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”* Approvazione del Bando pubblico. Termine di presentazione delle domande di sostegno fissato al 31 gennaio 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII *quater* del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTO la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTO la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015" con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali;

VISTA la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: "*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.*" con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";

VISTA la D.G.R. n. 164 del 11/04/2017, concernente : "PSR Lazio 2014/2020 – Presa d'atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del documento di programmazione.";

VISTA la D.G.R. n. 187 del 19/04/2017 concernente: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016."

DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai sensi del Bando pubblico approvato con la presente Determinazione, si applicano, per quanto non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvate con D.G.R. n. 147/2016 e con successiva D.G.R. n. 187/2017.

RITENUTO di approvare il testo del Bando pubblico per l'attuazione della Misura 04 "*Investimenti in immobilizzazioni materiali*" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.4 "*Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali*" –

Tipologia di operazione 4.4.1 *“Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”* allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le disposizioni per l’attuazione della presente Operazione e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento;

RITENUTO opportuno individuare la data del 31 gennaio 2018 quale termine per la scadenza della presentazione delle domande di sostegno,

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il testo del Bando pubblico per l’attuazione della Misura 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.4 *“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”* – Tipologia di operazione 4.4.1 *“Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”*, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le disposizioni per l’attuazione della presente Operazione e per la raccolta ed il trattamento delle domande di sostegno/pagamento;
- di fissare i termini per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno alla data del 31 gennaio 2018.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

Il Direttore
Roberto Ottaviani



Allegato 1

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 4

“Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.4

***“Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali”***

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1

***“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità,
di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e
naturalistico”***

INDICE

- **Articolo 1** – Definizioni
- **Articolo 2** – Obiettivi e finalità
- **Articolo 3** – Ambito territoriale di intervento
- **Articolo 4** – Soggetti beneficiari
- **Articolo 5** – Descrizione degli interventi
- **Articolo 6** – Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese
- **Articolo 7** – Agevolazioni previste
- **Articolo 8** – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
- **Articolo 9** – Documentazione
- **Articolo 10** – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno
- **Articolo 11** - Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
- **Articolo 12** – Dotazione finanziaria del bando
- **Articolo 13** – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
- **Articolo 14** - Provvedimenti di concessione
- **Articolo 15** - Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
- **Articolo 16** - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- **Articolo 17** - Varianti e adeguamenti tecnici
- **Articolo 18** - Presentazione delle domande di pagamento
- **Articolo 19** – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
- **Articolo 20** – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- **Articolo 21** – Controlli in loco
- **Articolo 22** – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
- **Articolo 23** – Limitazioni, vincoli e impegni
- **Articolo 24** – Controlli ex post
- **Articolo 25** – Altre disposizioni
- **Articolo 26** – Disposizioni generali

PREMESSA

Il presente bando pubblico, nell'ambito della **Misura 4** "Investimenti in immobilizzazioni materiali" **Sottomisura 4.4** "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientale" - **attiva**:

Tipologia di operazione 4.4.1

Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

L'Operazione intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.

L'Operazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in coerenza con la Focus Area diretta 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e con le Focus Area indirette 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".

Attraverso gli interventi previsti si mira al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

- F.21 "Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione"
- F.25 "Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi"
- F.28 "Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio"

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato esclusivamente dalle zone Natura 2000 o altre aree di alto pregio naturalistico del territorio regionale, ad esclusione delle aree forestali, come definite all'art. 3 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con D.G.R. n. 147/2016.

I siti della Rete Natura 2000 sono individuati ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" e 92/43/CEE "Direttiva Habitat".

Ai fini del presente Bando, le altre aree di alto pregio naturalistico, del territorio regionale, sono così individuate:

- aree naturali protette di interesse statale e regionale iscritte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 394/91, nell'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010;
- aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss.mm.ii;
- aree umide (Convenzione di Ramsar) identificate ed istituite ai sensi del DPR 448/76 e del DPR 184/87.

Gli interventi previsti nel presente bando devono essere localizzati nel territorio della Regione Lazio.

Nel caso di aziende agricole con terreni ricadenti in parte in un'altra regione, l'ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita esclusivamente a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

1. Imprese agricole singole o associate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
2. Comuni e loro Unioni,
3. Comunità Montane;
4. Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico;
5. Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1. "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni".

Per la definizione dell'agricoltore in attività si fa riferimento al D.M. 18 novembre 2014, n. 6513 e alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20.03.2015, ACIU.2015.570 del 23.12.2015 e ACIU 2016.161 del 18 marzo 2016 e s.m.i.

Le Associazioni di agricoltori di cui al punto 5 del presente articolo, qualora soddisfino tutte le condizioni previste dal presente bando per essere dichiarate ammissibili a finanziamento, ai fini dell'ammissibilità, dovranno possedere l'ulteriore requisito che la domanda di sostegno presentata in adesione al bando 4.1.1 sia stata ritenuta ammissibile a finanziamento.

ARTICOLO 5

Descrizione degli interventi

Sono ritenuti ammissibili a contributo, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per i seguenti interventi:

Intervento A - *Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento* in modo da diversificare gli agro-ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità, a beneficio soprattutto dell'avifauna insostituibile nella lotta biologica contro i fitofagi.

1) Siepi

La siepe, ai fini del presente bando, è una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri e larghezza minima di 1 metro e larghezza massima di 10 metri.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione deve essere prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui la siepe sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato della siepe.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

2) Filari

Il filare, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste, l'andamento deve esser lineare e regolare, a fila semplice o doppia, composto da specie arboree. La lunghezza minima dell'intervento deve essere di 50 metri per singolo filare, frazionabile nel caso di ripristino lungo lo stesso filare esistente, e deve essere prevista, nella realizzazione, un'area non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui il filare sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato del filare.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione arborea di specie di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

3) Boschetti

Il boschetto, ai fini del presente bando, è un terreno, con un'estensione minima di 500 m² e massima di 5.000 m², con una larghezza minima superiore ai 10 metri.

Nel rispetto delle dimensioni sopra indicate, costituiscono pertanto un boschetto:

- qualsiasi area ricoperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002;
- le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2, A3 della L.R. n. 39/2002;
- le aree ricoperte da vegetazione arbustiva di specie di cui agli allegati A3, associate ad esemplari di specie di cui allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002;
- i nuclei isolati di specie di cui all'allegato A3 della L.R. n. 39/2002, con copertura non inferiore al 50% o ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30%;
- le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

La superficie minima di intervento nel caso di nuova realizzazione è di 500 m², nel caso di interventi di ripristino è di 250 m².

Nel caso di realizzazione ex-novo l'impianto deve prevedere almeno 3 specie diverse ed ognuna, deve rappresentare almeno il 20% del totale delle piante messe a dimora.

Sia nel caso di ripristino che nella realizzazione ex-novo, le specie ammesse sono in ogni caso quelle riportate negli allegati A1 e A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

4) Fasce frangivento

La fascia frangivento, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree e/o arbustive.

Sia nel caso di ripristino che nel caso di realizzazione ex-novo, l'intervento deve essere realizzato su tratti di almeno 50 metri di lunghezza per singola fascia, frazionabili nel caso di ripristino di fasce frangivento già esistenti.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i, oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature. Gli sfalci sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.

Intervento B - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate al ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti che prevedano interventi per una lunghezza minima pari a 5 metri e per una volumetria di intervento non inferiore a 2,5 mc.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e l'intervento non dovrà comportare alterazioni della tipologia costruttiva originaria.

E' esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e ai materiali originali dei manufatti esistenti. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di manufatto nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento C - *Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola*

Per zone umide s'intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, così come definite dalla "Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" (Convenzione RAMSAR).

Gli interventi dovranno assicurare:

- livelli minimi idrici anche con la creazione di opportuni manufatti idraulici;
- la risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico;
- il ripristino e il controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto e modellamento delle stesse con tagli, non a raso, per parcelle a rotazione, in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni;
- la costituzione, il ripristino e/o la conservazione di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori o l'asta fluviale principale).

Deve essere prevista la presenza di isole affioranti, con rive degradanti e zone fangose semi-affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica.

Le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali nelle condizioni fitoclimatiche della stazione d'impianto.

Le sponde devono essere prevalentemente degradanti, con una pendenza inferiore al 25%, e la loro sistemazione deve essere realizzata preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Intervento D - Rifacimenti spondali di corpi idrici naturali minori

L'intervento deve avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino dell'ambiente naturale attraverso opere di rinaturalizzazione delle sponde da eseguirsi adottando i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

Ai fini del presente bando si intendono corpi idrici naturali minori tutti i corpi idrici che non rientrano nella D.G.R. n. 5079/1999.

Intervento E – Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche

Ai fini del presente bando sono definiti sentieri i percorsi a fondo naturale aventi una larghezza massima di 1,5 metri.

E' ammessa a finanziamento la realizzazione, la ristrutturazione e il miglioramento di sentieri naturalistici a fondo naturale, attrezzati, con apposita tabellazione, con aree di sosta e punti predisposti per l'osservazione, che si articolano in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico, ecc.

Nel caso di nuova realizzazione, i sentieri devono avere una larghezza minima di 0,5 metri e massima di 1,5 metri e lunghezza minima di 100 metri.

Nel caso di nuova realizzazione e di ristrutturazione di sentieri accessibili a persone con disabilità temporanee o permanenti:

- deve essere prevista, per il tracciato, una larghezza minima di 0.90 metri e massima di 1.50 metri;
- devono essere installati dei parapetti/mancorrenti dove necessario per la sicurezza (con altezza di almeno 90 cm);
- il fondo calpestabile dovrà essere in terra compattata o stabilizzata, pietra macinata fina o ghiaietto superficiale;
- la pendenza longitudinale del tracciato non deve essere maggiore del 5%, con soste in piano ogni 30 metri;
- la pendenza trasversale del tracciato non deve essere maggiore del 2%, per un massimo di 15 metri;
- devono essere previste ogni 60-90 metri delle aree di soste attrezzate (panche, tettoie, pannelli informativi).

Qualora si realizzassero interventi di ristrutturazione, la stessa deve riguardare un tratto, non necessariamente contiguo, di almeno 100 metri e i sentieri devono mantenere inalterati i tracciati, le larghezze, le sezioni ed i profili; sono ammesse delle modificazioni del tracciato nel caso in cui si siano verificati frane o smottamenti, previa attestazione del tecnico progettista.

Sia nel caso di interventi di nuova realizzazione che di ristrutturazione di sentieri:

- non devono essere effettuati sbancamenti o alterazioni che compromettano la stabilità dei terreni;
- per costituire il fondo del sentiero potranno essere utilizzati, dove strettamente necessario, passerelle di legno e materiale lapideo reperito in loco, nel caso in cui quest'ultimo non fosse disponibile si dovranno utilizzare esclusivamente litotipi locali;
- nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio;
- per l'esecuzione dei lavori è vietato intervenire nei periodi di riproduzione degli uccelli secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle ZPS, ZSC, Aree protette e RAMSAR.
- tutto il sistema della cartellonistica accessorio ai sentieri dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori;
- tutti gli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.) lungo i sentieri dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali conformi a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori e con ancoraggi fissi al terreno;
- la scelta dei materiali e le modalità di realizzazione ed installazione della cartellonistica sul territorio dovranno essere volti a minimizzare l'impatto ambientale;
- i supporti e i piani di lettura devono essere idonei all'applicazione di pellicole o lastre e dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- i caratteri tipografici utilizzati devono essere il più possibile leggibili e comprensibili;
- le informazioni presenti sulla cartellonistica dovranno essere riportate in lingua italiana, in lingua inglese e, dove possibile, in linguaggio Braille;
- devono essere utilizzate vernici ed impregnanti a base di acqua, sia per la segnaletica che per le strutture in legno.

Sono ammessi a contributo la progettazione dei contenuti, delle schede informative, dei testi, del logo e l'elaborazione grafica delle informazioni, nel limite massimo delle spese generali.

La tabella di inizio sentiero, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del sentiero
- tempo di percorrenza
- dislivello
- eventuali punti acqua
- classe di difficoltà
- condizioni del sentiero per quanto riguarda l'accessibilità
- informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in caso di incidente, secondo la normativa vigente.

Ogni sentiero deve essere inoltre dotato obbligatoriamente delle seguenti tabelle:

Tabella di presentazione - da porre presso ciascun ingresso del tracciato, con sintesi delle caratteristiche ecologiche del tracciato e consigli specifici per la percorrenza e una mappa del tracciato in scala su base CTR Lazio.

Tabella di vegetazione, flora e fauna - da porre in corrispondenza di ciascuna vegetazione principale incontrata lungo il tracciato. In tali cartelli dovranno essere illustrate le vegetazioni e le principali specie di fauna e di flora che si potrebbero incontrare.

Possono essere previste inoltre ulteriori tabelle paesaggio (in corrispondenza di ciascun punto panoramico, con descrizione ecologica, geologica e geomorfologica) e tabelle flora (per ciascun elemento floristico principale).

La segnaletica verticale ed orizzontale da apporre lungo il sentiero, definita in sede di progettazione, dovrà essere conforme ai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 o alle indicazioni degli Enti gestori delle altre aree di alto pregio naturalistico.

Nel caso in cui non sia stato predisposto il Piano di gestione si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A del "Protocollo d'intesa per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette" sottoscritto dal Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), consultabile sul sito:

www.cai.it/fileadmin/documenti/Convenzioni/Protocollo_d_intesatra_CAI_e_Federparchi_per_l_adozione_di_criteri_condivisi_nella_realizzazione_segnaletica_sentieri.pdf

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cartelli:

- cartellonistica direzionale
- cartellonistica tematica
- cartellonistica di divieto/prescrizione

Intervento F - Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione

1) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

2) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo

Possono essere installate esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni.

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito www.protezionebestiame.it, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni

precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

3) Recinzioni elettrificate per danni da ungulati.

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da ungulati in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

4) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale

Tali recinzioni devono essere realizzate in "rete a maglia rettangolare" o "da allevamento" secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini nonché della protezione degli animali negli allevamenti.

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da cinghiale in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni

corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3000 mt.

5) Recinzioni elettrificate per i danni da orso

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nel Vademecum tecnico “Le recinzioni elettrificate – Per la Protezione di bestiame, apiari e colture – Componenti, Installazione e Manutenzione” del Progetto Life Arctos, consultabile sul sito www.life-arctos.it/documenti/d2_vademecum_recinzioni_web.pdf.

6) Strutture per la prevenzione dei danni da nutria

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate e le protezioni meccaniche degli argini. Tali interventi devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

7) Recinzioni e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate ed altri sistemi alternativi di protezione (es: protezioni individuali delle piante e dissuasori acustici e visivi) al fine di proteggere specie vegetali minacciate.

Le specie vegetali per le quali sono ammessi tali interventi sono quelle classificate come Vulnerabili (VU), in Pericolo (EN) e in Pericolo Critico (CR), secondo il sistema di classificazione dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Tutte le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agro-pastorali.

Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli, le strutture potranno essere dislocate, in ragione dell'esigenza, su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera area gestita dell'Ente stesso.

ARTICOLO 6

Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative" e s.m.i.

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per:

Intervento A - Ripristino (recupero vuoti e fallanze) o impianto di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- analisi del terreno;
- relative all'acquisto di materiali e ai lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante);
- acquisto e trasporto in loco del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.

Intervento B - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti.

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- ripulitura del terreno;
- demolizione e ricostruzione del manufatto;
- acquisto, trasporto e messa in opera del materiale costruttivo necessario al ripristino e riadattamento dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

Intervento C - *Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola*

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- sistemazione delle sponde in terra;
- realizzazione e/o riprofilatura delle sezioni idrauliche di canali di deflusso, emissari ed immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno dell'area destinata a zona umida comprensive di eventuali scavi per rimodellare il terreno;
- arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente favorendo la permanenza ed il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
- chiuse atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna;
- acquisto, trasporto in loco e messa a dimora di specie arboree, arbustive ed erbacee poliennali.

Intervento D – *Rifacimenti spondali dei corpi idrici naturali minori*

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- opere per il controllo dell'erosione superficiale, con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti;
- opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive, grate vive, materassi.

Intervento E - *Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche*

Le spese ammesse a finanziamento sono relative alle opere di:

- taglio straordinario della vegetazione per la realizzazione dei sentieri;
- ripulitura straordinaria di sentieri esistenti o dismessi;
- rimodellamento del terreno nel caso di smottamenti e/o frane;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di parapetti e mancorrenti in legno per la messa in sicurezza del tracciato del sentiero;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera degli elementi costituenti le aree di sosta: panchine e tavoli con ancoraggi fissi;

- acquisto trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di cartellonistica;
- adeguamento di sentieri per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti.

Intervento F - *Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione*

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le recinzioni;
- acquisto trasporto in loco e messa in opera di recinzioni per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera di recinzioni elettrificate e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezziari regionali.

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezziari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Spese generali

Le spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi sono ammissibili nei limiti massimi del 10% della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione secondo quanto previsto con nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Procedure attuative" . Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo".

Le spese generali devono essere riportate in dettaglio e determinate, nel caso di Enti pubblici, conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

IIVA

L'IIVA è ammissibile come spesa solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

L'IIVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della DGR 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

Spese non ammissibili:

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso tra le spese ammissibili del presente articolo.

ARTICOLO 7***Agevolazioni previste***

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Massimali:

E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad Euro 100.000,00 comprensivo dell'IVA.

ARTICOLO 8***Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni***

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, debbono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
- essere, in caso di imprese agricole singole o associate, iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n.503/1999, condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario ed essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013;
- essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in

affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;

- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione come stabilito nel successivo Articolo 11;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-economico;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, al momento della presentazione della domanda di sostegno o acquisire tale requisito entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale, che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinata alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità e all'esito positivo dell'istruttoria regionale.

Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia corredato dai pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale ultima condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le imprese agricole singole e associate** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

Impegni e obblighi ex post

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e s.m.i. richiamate nel successivo articolo 23 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 9

Documentazione

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto può essere presentato allo stato di immediata cantierabilità o può acquisire tale requisito entro 90 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pertanto nel caso in cui il progetto sia immediatamente cantierabile, a corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di seguito elencata.

Nel caso di **imprese agricole singole e associate** è necessario allegare alla domanda di sostegno:

1. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);
 - che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
 - che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
 - il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
 - l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
 - di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
 - l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i..

3. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di **forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
 - si approva il progetto esecutivo ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;
4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:
 - Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Derghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

Nel caso di **Comuni e loro Unioni, Comunità Montane, Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico** è necessario allegare alla domanda la delibera dell'Organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
- si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
- si individua il RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;

- si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
- dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che:
- nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
- per le Comunità Montane e per gli Enti che gestiscono le Aree Natura 2000 e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.

I beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno inoltre presentare, in allegato alla domanda di sostegno, la documentazione tecnica di seguito riportata.

Nel caso di **beneficiari privati**:

1. Relazione tecnica che attesti l'immediata cantierabilità dell'investimento;
2. Pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
3. Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
4. Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
5. Quadro economico complessivo;
6. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali;
7. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e eventuali preventivi di spesa;
8. Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento;
9. Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
10. La scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;

11. Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
12. Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, specificando il codice di stalla;
13. Documentazione, ove prevista, rilasciata dall'ente competente all'accertamento dei danni da fauna selvatica, che attesti che nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e ss.mm.ii. e della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., danni da cinghiale o da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento;
14. Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Nel caso di **Comuni e loro Unioni, Comunità Montane e Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico:**

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
5. il piano di manutenzione dell'opera;
6. immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
7. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 11 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;
8. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Se, alla data di presentazione della domanda di sostegno non è disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'immediata cantierabilità, è possibile l'integrazione documentale successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro

i **90 (novanta) giorni** successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione mancante. Il termine dei **90 (novanta) giorni** può essere derogato al massimo per ulteriori **30 (trenta) giorni**, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, fermo restando che la richiesta di deroga dovrà essere adeguatamente motivata con istanza del richiedente e dovrà essere autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio.

Pertanto, nei casi in cui sia necessaria l'integrazione documentale attestante l'immediata cantierabilità, successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda, nei termini sopra descritti, la presentazione della documentazione avviene in due fasi:

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno;

B. Documentazione integrativa da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento.

A. Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno:

1. Relazione illustrativa contenente:

- a. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento (allegando corografia, dichiarazione di conformità e compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti);
- b. l'analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
- c. la descrizione analitica dei vincoli esistenti (ambientali, storici, archeologici, paesaggistici, ecc.) e dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, necessari a far divenire l'iniziativa progettuale progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile.

2. Documentazione tecnica:

- a. elaborato grafico;
- b. il quadro economico comprensivo di computo metrico estimativo;

- c. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali. Tale analisi, nel caso di pubblici appalti, deve essere conforme alla normativa specifica;
 - d. il cronoprogramma dell'iniziativa progettuale proposta;
 - e. il materiale fotografico dell'area di intervento con i relativi punti di fuoco.
3. Scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione riportata all'articolo 10 per dimostrare il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi;

Inoltre:

Nel caso di Comuni e loro Unioni, Comunità Montane e Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico:

1. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - ♦ si approva l'iniziativa progettuale ed il relativo costo;
 - ♦ si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972;
 - ♦ si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
 - ♦ si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
 - ♦ si dichiara che per gli interventi previsti nell'iniziativa progettuale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dichiara che gli interventi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
 - ♦ si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
 - ♦ si dichiara la stabilità finanziaria del beneficiario;
 - ♦ in caso di Ente, dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso

contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

♦ si dichiara che:

- nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
- per le Comunità Montane e per gli Enti che gestiscono le Aree Natura 2000 e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è o sarà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;

Nel caso di Imprese agricole singole e associate:

1. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della "edilizia libera".
2. copia dell'istanza per la valutazione d'Incidenza presentata agli uffici regionali competenti; nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli indicati nella D.G.R. n. 534/2006, dovrà essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato che il progetto non deve essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza.
3. copia dell'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presentata agli uffici regionali competenti nel caso in cui il progetto rientri tra quelli previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 52/2006.
4. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
5. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
 - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l'obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione

dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell'autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);

- che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
- il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
- di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici;
- l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvato con DGR n.147/2016 e s.m.i..

6. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di **forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
- si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico.

4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente:

- Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dell'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Derghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal

revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi. Le cooperative devono presentare il certificato di revisione.

B. Documentazione da presentare entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento:

Nel caso di Comuni e loro Unioni, Comunità Montane e Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico:

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all'iniziativa progettuale presentata al momento della domanda di sostegno corredato di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'opera;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. il provvedimento dell'Organo competente con il quale si approva il progetto esecutivo inerente l'iniziativa progettuale presentata a corredo della domanda, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori; si assume a carico dell'Ente la quota parte di propria competenza relativa all'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articolo 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972; si individua il RUP, di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016; si dichiara che:
 - nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
 - per le Comunità montane e per gli Enti che gestiscono le Aree Natura 2000 e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente;

L'importo totale, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo non può superare quello risultante dalla documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno relativa al progetto non immediatamente cantierabile.

Nel caso di beneficiari privati:

1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) se previste o altro eventuale titolo abilitativo corredata da una dichiarazione, a firma congiunta del beneficiario e del tecnico progettista, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che l'Amministrazione competente al rilascio del titolo non ha espresso motivi di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività;
2. Rilascio da parte degli Uffici competenti della Regione Lazio di un "parere positivo" in merito alla procedura di valutazione d'Incidenza, se prevista.

Per le **Associazioni di agricoltori** che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni", è necessario inoltre produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale. In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;

- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti. Saranno comunque fatti salvi i movimenti già effettuati con altri conti correnti alla data di pubblicazione della presente integrazione, purché venga dichiarato a quale quota di partecipazione finanziaria debbano essere riconducibili.

Altre disposizioni

Tutta la documentazione inerente l'iniziativa progettuale, qualora non redatta dall'ufficio tecnico dell'ente beneficiario deve essere sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale competente per materia.

Per tutti gli interventi previsti dal presente bando è necessario allegare l'autorizzazione o il parere tecnico-ambientale positivo dell'Ente gestore del territorio in cui è localizzato l'intervento oggetto di finanziamento.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

ARTICOLO 10

Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il **31 gennaio 2018**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

E' necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'alterazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica,

accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

L'ulteriore documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell'articolo 27 di cui alle *“Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”* approvato con DGR n.147 del 5 aprile 2016 e s.m.i..

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione dei punteggi attribuibili alle singole domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole e le modalità per l'attribuzione dei punteggi stessi.

Le domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Tabella criteri di selezione - Operazione 4.4.1

	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' TERRITORIALI	Favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole.	4.4.1.A	Interventi localizzati nelle aree qualificate come aree rurali con problemi di sviluppo ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zone montane.	10	10	30
		4.4.1.B	Interventi localizzati negli ambiti della Rete Natura 2000	20	20	
PRIORITA' AMBIENTALI	Favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili.	4.4.1.C	Sistema di gestione ambientale: Imprese agricole che aderiscono a sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti) alla data di presentazione della domanda.	20	20	65
	Favorire un'armoniosa coesistenza tra la fauna selvatica e la matrice agricola.	4.4.1.D	Interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.	45	45	
PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI	Incentivare lo sviluppo l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo.	4.4.1.E	Giovani agricoltori: agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.	5	5	5
Punteggio massimo ottenibile					100	100

CASI DI EX-EQUO: in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla tabella del presente articolo.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

o Criterio 4.4.1.A

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020.

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) dell'intervento ricadente in area D o in zona montana.

o Criterio 4.4.1.B

Per le aree ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 si fa riferimento alle aree individuate ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" e 92/43/CEE "Direttiva Habitat".

Tale requisito è consultabile e verificabile sul fascicolo unico aziendale presente nel SIAN.

o Criterio 4.4.1.C

La priorità è attribuita nel caso in cui il beneficiario sia in possesso di tali certificazioni in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno.

o Criterio 4.4.1.D

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento ammesso a finanziamento, relativo agli interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, sia pari almeno al 30% del costo totale dell'investimento finanziato.

o Criterio 4.4.1.E

La priorità è attribuita nel caso in cui il beneficiario abbia un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi della presente operazione, insediato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia presentato domanda per

l'accesso alla Mis.112 del PSR 2007/2013 o alla Misura 6.1 del PSR 2014/2020. La stessa domanda di sostegno dev'essere stata ritenuta ammissibile a seguito del procedimento istruttorio.

La condizione relativa a “agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni” va intesa dal giorno del compimento del diciottesimo anno fino al giorno precedente il compimento del quarantunesimo anno di età.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio e necessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

Si ribadisce che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi dovranno essere dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte dell'A.D.A. competente per territorio.

Modalità di formazione della graduatoria

Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare il bando pubblico della presente sottomisura.

In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Per il presente bando pubblico è prevista una graduatoria unica di ammissibilità formulata su base regionale in funzione dei punteggi, attribuiti attraverso i “criteri di selezione” di cui al presente articolo e sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l'attuazione del presente bando.

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente, la stessa Direzione Regionale provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse con espressa indicazione dei progetti immediatamente cantierabili e non immediatamente cantierabili e contestualmente provvederà a predisporre l'elenco dei progetti non ammessi, con espressa indicazione della motivazione che comporta la non ammissibilità.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammesse saranno approvati con determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 3.000.000,00.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive s.m.i. .

Entro i **15 (quindici) giorni** successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica della domanda, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente bando;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’art. 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. l’A.D.A. competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell’A.D.A. competente dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della

domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.

Il ricorso può essere proposto entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica dell'atto tramite PEC.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro **90 (novanta) giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, ciascuna A.D.A., provvederà, comunque entro i **sei mesi** successivi all'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile, dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e dello stato di cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammesse con indicazione dei motivi di esclusione.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

A ciascun beneficiario dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti immediatamente cantierabili verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A ciascun beneficiario dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento relative a progetti non immediatamente cantierabili, verrà comunicato, tramite PEC, l'esito istruttorio, in conformità del quale dovrà essere redatto il progetto esecutivo.

Per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, qualora relative a progetti non immediatamente cantierabili, la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati:

- all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 9 lettera B del presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento;
- all'esito positivo dell'istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

Completate le istruttorie relative alle integrazioni documentali per la dimostrazione della cantierabilità ciascuna A.D.A., provvederà a:

- trasmettere, all'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile;
- trasmettere ai beneficiari, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

A seguito di eventuali rinunce o decadenze dei progetti ammissibili e finanziabili, di cui alla determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sotto la voce "domande ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi", qualora le risorse consentano la copertura finanziaria dell'intero importo di ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria e fino al completo assorbimento delle risorse resesi disponibili.

Ai beneficiari "ammissibili ma non finanziabili per carenze di fondi" utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità di cui sopra, verrà comunicata tramite PEC l'ammissibilità a finanziamento della domanda e qualora il progetto non sia immediatamente cantierabile nella comunicazione sarà specificato il termine massimo di **90 (novanta) giorni** a decorrere dalla data di notifica della comunicazione stessa, entro il quale il beneficiario dovrà fornire all'ADA competente la documentazione di cui all'articolo 9 lettera B del presente bando.

La formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento di concessione, saranno subordinati all'acquisizione della documentazione prevista all'articolo 9 lettera B del

presente bando, entro e non oltre **90 (novanta) giorni** dalla notifica della comunicazione di cui sopra, e all'esito positivo dell'istruttoria regionale sui progetti esecutivi.

ARTICOLO 14

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di sostegno, le A.D.A., per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e saldo finale;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni

relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;

- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla data di adozione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, o entro i **30 (trenta) giorni** successivi alla scadenza dell'eventuale periodo concesso per l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'A.D.A. competente tramite PEC entro **30 (trenta) giorni** dalla notifica.

ARTICOLO 15

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **30 (trenta) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti, l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna

dovranno essere espletati entro **il termine di 90 (novanta)** giorni dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.

Dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere completati entro 12 mesi dalla data di consegna degli stessi escluse le eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori che dovrà essere comunicata via PEC. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **30 (trenta) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L' A.D.A., a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a **365 (trecentosessantacinque) giorni**.

ARTICOLO 16

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 17

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'A.D.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'A.D.A. competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è autorizzata qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singola tipologia di intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento.

Qualora l'intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

ARTICOLO 18

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato all'articolo 27 della DGR 147/2016 e s.m.i..

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Anticipi

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici la domanda di anticipo deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Sono previste erogazioni parziali in acconto previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, all' A.D.A. competente la domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori. Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i dodici (12) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il termine dei **60 (sessanta) giorni** dalla dichiarazione del fine lavori o dal provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione appaltante dello Stato finale dei lavori.

Si ribadisce che il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale del contributo.

L'A.D.A. competente provvede entro il termine massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale", con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere sottoscritto dal beneficiario in sede di sopralluogo o restituito all'ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali osservazioni in merito, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle “Linee di indirizzo per la gestione

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i..

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singola tipologia di intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 19

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 154.937,07 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA) è inoltre subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul B.U.R.L., consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 21

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 22

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

ARTICOLO 23

Limitazioni, vincoli e impegni

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Operazione la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

Tutti gli interventi devono rispettare le normative ed i provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione alla loro localizzazione, i Piani di gestione, i Piani e i Regolamenti dei Parchi e le Misure di Conservazione regionali.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le finalità riportate negli strumenti di gestione ed in particolare nel rispetto delle disposizioni definite per l'elaborazione della "valutazione di incidenza" e della "valutazione di impatto ambientale", laddove previste.

Tutti gli interventi, realizzati da Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori Aree Rete Natura2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico, devono essere realizzati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi.

Le opere finanziate sono vincolate, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

L'agevolazione concessa con il presente bando, pari al 100% dell'investimento ammesso a finanziamento, non può essere oggetto di ulteriori aiuti pubblici relativi alle stesse opere secondo quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato alla D.G.R. 147/2016.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente Operazione se al momento della presentazione della domanda di sostegno sussistono sugli stessi interventi vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo quanto previsto nel presente Bando.

I soggetti che realizzano le tipologie di intervento "***Riqualificazione di zone umide anche lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola***" e "***Rifacimenti spondali di corpi idrici minori***" per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'opera, non possono effettuare nei siti oggetto di intervento:

- la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
- l'immissione, anche temporanea, di qualsiasi specie ittica e l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone;
- la derivazione di acqua e l'utilizzo per uso agricolo;
- la dispersione di sostanze dannose per l'ecosistema acquatico (diserbanti, pesticidi, etc...);
- la costruzione di manufatti (pontili, piattaforme, etc.) ad eccezione di quelli strettamente necessari ai fini dell'educazione ambientale.

Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni così come previsto dall'art. 28 dell'Allegato alla D.G.R. n. 147/2016.

ARTICOLO 24

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013 nonché quelli previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 25

Altre Disposizioni

1. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

2. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere

un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

3. Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea;

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4. Cessione di aziende

Si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti, entro **30 (trenta) giorni**, dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. Al documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. Al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. Al documento relativo “*Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. Alla normativa ed ai provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione alla localizzazione degli interventi, agli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori dei siti Natura 2000 o delle altre aree di alto pregio naturalistico.
5. Ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
6. Alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.